

Deliberazione 19 dicembre 2008 – ARG/elt 188/08

Aggiornamento per l'anno 2009 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2009-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto legge n. 185/08).

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 157/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) – TILP, approvato con la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 322/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e in particolare l'Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07 in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2008, ARG/com 15/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 153/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08;
- la relazione AIR relativa alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Relazione AIR);
- il documento “Previsioni della domanda di energia elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario – Anni 2008-2018” pubblicato da Terna nel mese di settembre 2008;
- il documento “Aggiornamento previsioni della domanda elettrica in Italia – Anni 2008-2018” pubblicato da Terna alla fine del mese di novembre 2008 (di seguito: previsione aggiornata Terna della domanda);
- la comunicazione di Terna in data 10 dicembre 2008, prot. TE/P20080019403 (prot. gen. dell'Autorità n. 39598 del 12 dicembre 2008);

- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. gen. dell'Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

- l'articolo 10 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa TV1 a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 18 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 30 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 32 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, delle tariffe a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione;
- ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 348/07, fino al riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, i contributi disciplinati dal TIC, sono aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal comma 10.1 del TIT;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, pari all'1,9% per la distribuzione, al 2,3% per la trasmissione e al 5% per la misura;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
 - d) con riferimento ai soli servizi di distribuzione e trasmissione, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta ad alcune tipologie di investimento specificamente individuate;

- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura degli ammortamenti applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti con esclusione, per il servizio di misura, delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio;
- ai sensi del comma 10.7 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 da applicare nell'anno successivo t , alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere b) e c) sulla base di quanto disposto al comma 10.8 del TIT;
- ai sensi del comma 10.8 del TIT, la quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 di cui al comma 10.7 del medesimo TIT è determinata con l'obiettivo di compensare lo squilibrio ΔCOT tenendo conto della variazione attesa dei volumi del servizio erogato;
- identici meccanismi a quelli appena descritti, sono previsti per la tariffa domestica, ai sensi del comma 32.5 del TIT;
- ai sensi del comma 7.3 della deliberazione n. 157/07, i costi operativi connessi alle attività previste in materia di accesso ai dati di base, vengono quantificati e riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dai distributori, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione;
- il comma 7.5 della deliberazione n. 157/07 ha disposto che la copertura dei costi riconosciuti di cui al citato comma 7.3 avvenga tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009;
- ai sensi del comma 7.6 della medesima deliberazione n. 157/07, la Direzione tariffe ha effettuato una specifica raccolta dati nell'ambito della quale è stato richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al citato comma 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto;
- il comma 7.7 della deliberazione n. 157/07 ha disposto l'attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori; e che in caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di cui al precedente comma 7.5 al conto di cui all'articolo 62 del TIT, dal momento dell'attivazione delle

componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione;

- il comma 19.8 del TIT prevede che il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari in ciascun anno t a partire dall'anno 2008, in relazione agli investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03, include le stime comunicate da Terna di entrata in esercizio di nuovi investimenti destinati a tale scopo entro il termine dell'anno t; e che su base annuale l'Autorità verifica eventuali differenze tra le entrate in esercizio stimate e le effettive entrate in esercizio;
- il comma 19.9 del TIT prevede che l'inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari di investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 previsti per gli anni successivi al 2008 è subordinato all'entrata in esercizio degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata ai fini della definizione dei livelli tariffari applicati nell'anno precedente;
- con riferimento alle informazioni fornite da Terna relativamente al Piano di difesa circa le entrate in esercizio a consuntivo 2007 e pre-consuntivo 2008, le medesime sono in linea con i valori comunicati sempre da Terna ai fini della fissazione della base di capitale inclusa nelle tariffe di trasmissione per l'anno 2008;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2009, salvo quanto disposto dai commi 19.8 e 19.9 del TIT in relazione al Piano di difesa, sono presi in considerazione gli investimenti netti effettivamente realizzati nell'anno 2007;
- la regolazione tariffaria vigente nell'anno 2007, contenuta nel Testo integrato 2004-2007, prevedeva una maggiorazione della remunerazione riconosciuta, solamente per gli investimenti di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;
- la regolazione tariffaria del periodo 2004-2007, in questo confermata per il periodo 2008-2001 con deliberazione n. 348/07, prevede che la maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sia calcolata a partire dalla loro messa in esercizio;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- la tariffa obbligatoria di distribuzione deve garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento TV1 di cui all'articolo 6 del TIT;
- sulla base delle informazioni a pre-consuntivo dell'anno 2008, fornito all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, le modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria adottate per l'anno 2008 sembrano far emergere un tendenziale eccesso di gettito rispetto alla tariffa di riferimento TV1;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha proceduto alla riforma del sistema tariffario applicabile alla generalità delle utenze domestiche, confermando la tariffa D1 quale "tariffa di riferimento":
 - a) mantenendo l'attuale criterio di differenziazione delle tariffe domestiche in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza, fermo restando il vincolo di gettito complessivo pari a quello ottenibile tramite l'applicazione della tariffa D1 a tutti i clienti domestici;

- b) prevedendo una struttura a scaglioni di consumo relativamente ai corrispettivi tariffari afferenti il servizio di trasporto, non solo per i clienti con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3, garantendo, nel contempo, l'uniformità tra detti scaglioni e quelli rilevanti ai fini dell'applicazione delle accise ai sensi del decreto legislativo n. 26/07;
- c) disponendo il (parziale per la D2 e totale per la D3) riallineamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di riferimento D1, così da contemperare l'esigenza di una maggiore coerenza con i costi del servizio con l'obiettivo di contenere entro limiti ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi con tariffa D2;
- d) introducendo elementi di progressività sui corrispettivi a copertura dei servizi regolati.

Considerato che:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2007 - maggio 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, è stato accertato nella misura del 2,4%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e pubblicato il 10 settembre 2008, per il periodo relativo al II trimestre 2007 – I trimestre 2008, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,5%;
- al fine della fissazione dei parametri tariffari per l'anno 2008, con deliberazione n. 348/07 si è fatto riferimento alla stima delle variabili di scala del 2007, calcolata applicando ai valori registrati nel 2006, un incremento medio dello 0,8% per i punti di prelievo, dell'1% per l'energia e del 2% per la potenza;
- la difficile congiuntura economica internazionale rende particolarmente difficile la previsione della variazione della domanda di energia elettrica per i prossimi 12-18 mesi; e che tale difficoltà è palesata dalle ripetute revisioni effettuate da Terna negli ultimi mesi della variazione attesa della domanda di energia elettrica tra il 2007 e il 2008;
- tale aleatorietà espone ad un'accentuata rischiosità in particolare il servizio di trasmissione, i cui ricavi dipendono interamente da corrispettivi espressi in centesimi di €/kWh;
- nell'ambito del processo di consultazione che ha preceduto la definizione delle regole per il terzo periodo di regolazione confluite nella deliberazione n. 348/07, l'Autorità aveva proposto l'adozione per il servizio di trasmissione di strutture tariffarie tali da ridurre il rischio connesso con variazioni inattese dei volumi di energia elettrica trasportata.

Considerato che:

- l'articolo 25 del TIC prevede l'applicazione di un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice per i cambi di

fornitore, salvo la franchigia di una richiesta per anno solare e il rientro sempre gratuito nel servizio di maggior tutela o di salvaguardia;

- alcuni venditori di energia elettrica operanti sul libero mercato hanno evidenziato come la presenza di detto contributo in quota fissa, nonostante la franchigia, possa risultare di ostacolo allo sviluppo della concorrenza, soprattutto nella fase di avvio;
- il contributo in quota fissa sopra richiamato concorre alla copertura dei costi riconosciuti alle imprese distributrici sulla base dei quali è stata predisposta la deliberazione n. 348/07;
- con deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha rivisto la regolazione tariffaria relativa al servizio distribuzione gas; e che in relazione al gas naturale non è prevista l'applicazione di alcun contributo da parte dell'impresa distributtrice in relazione alle richieste di cambio di fornitore, prevedendo una copertura dei relativi costi tramite i meccanismi di perequazione;

Considerato infine che:

- l'articolo 3 del decreto legge n. 185/08 assegna all'Autorità obiettivi specifici di revisione della regolazione finalizzati a favorire una maggiore concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- lo sviluppo delle infrastrutture di rete e, in primo luogo, di quelle di trasmissione dell'energia elettrica, è essenziale per eliminare i vincoli fisici che gravano sul sistema elettrico nazionale e ostacolano la piena concorrenza tra produttori di energia elettrica.

Ritenuto opportuno:

- fissare il valore dell'energia elettrica trasportata, rilevante ai fini dell'applicazione della componente CTR, pari a circa 303 TWh, e fissare il tasso medio di variazione delle altre grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2009, pari al +0,8% per i punti di prelievo e al +2,0% per la potenza impegnata, in coerenza con le variazioni annue registrate da tali ultime due variabili, negli ultimi anni;
- procedere all'aggiornamento degli elementi della tariffa TV1 e D1 a copertura dei costi commerciali della distribuzione, tenendo conto in maniera specifica degli investimenti relativi a tale attività nonché dei costi operativi da riconoscere ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 157/07;
- sulla base degli elementi sopra elencati, procedere all'aggiornamento:
 - a) della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, TV1, di cui all'articolo 6 del TIT e, coerentemente, della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT;
 - b) della tariffa per il servizio di trasmissione, CTR, di cui all'articolo 13 del TIT e, coerentemente, della tariffa TRAS di cui all'articolo 5 del TIT;
 - c) della tariffa di per il servizio di misura, MIS, di cui all'articolo 25 del TIT;
 - d) dei corrispettivi di cui ai commi 16.1 e 17.1, lettera b), del TIT;
 - e) della tariffa di riferimento per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione, D1 e, coerentemente,

delle tariffe D2 e D3, in coerenza con quanto già deciso con deliberazione ARG/elt 117/08;

f) dei contributi disciplinati dal TIC;

- tener conto, nel dimensionamento della tariffa di obbligatoria di distribuzione per l'anno 2009 rispetto alla tariffa di riferimento TV1 aggiornata, delle evidenze emerse a pre-consuntivo circa il tendenziale eccesso di gettito derivante dalle modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria 2008;
- rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivo all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasmissione strategiche per lo sviluppo della concorrenza;
- prevedere, a tal fine, l'attivazione di un meccanismo di incentivo "premio-penalità", ad accesso facoltativo, in base al quale offrire a Terna S.p.A. la possibilità di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sulla remunerazione delle immobilizzazioni in corso relative a specifici e separatamente individuati interventi di sviluppo della rete, riconosciuti dall'Autorità come strategici ai fini della concorrenza, a fronte dell'impegno di garantire l'entrata in esercizio di tali nuovi impianti entro scadenze prestabilite; e che in caso di mancato rispetto dell'obiettivo, siano previste adeguate riduzioni della maggior remunerazione riconosciuta;
- al fine di favorire la concorrenza tra venditori nel mercato libero della vendita di energia elettrica, sopprimere la norma che prevede l'applicazione di un contributo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi dell'impresa di distribuzione, per le richieste di cambio di fornitore eccedenti la franchigia prevista;
- in relazione a quanto previsto dal precedente punto, prevedere che a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici, il minor ricavo tariffario sia compensato tramite un adeguamento del meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione in media e bassa tensione.

Ritenuto che:

- l'eccezionale gravità della congiuntura economica, non preventivabile nel corso del 2007, renda comunque opportuno un intervento teso a limitare la rischiosità connessa a possibili forti oscillazioni della domanda di energia elettrica che potrebbero, in circostanze limite, mettere a rischio il piano di investimenti sulla rete di trasmissione nazionale;
- in tale prospettiva, tenuto conto della necessità di bilanciare rischi e opportunità in capo a imprese e clienti finali, sia opportuno introdurre un meccanismo, ad accesso facoltativo, da esercitarsi entro il 31 luglio 2009, di condivisione tra impresa e clienti finali degli effetti sulla variazione del ricavo connessi alle oscillazioni della domanda eccedenti una soglia fisiologica;
- per ragioni di maggior equità nei confronti dei clienti finali, chiamati a condividere parte del rischio volume relativo al servizio di trasmissione, qualora il meccanismo di cui al precedente punto venisse attivato, debba essere esteso alla rimanente parte del periodo di regolazione e mirato al riassorbimento degli effetti delle oscillazioni della domanda tanto in diminuzione quanto in aumento

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (TIT)

1.1 All'articolo 38 del TIT, il comma 38.1 è sostituito dal seguente:

“38.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera e), è pari a:

$$DB = (RA * IC * w) + up + cs$$

dove

- DB è l'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione su reti di media e bassa tensione;
- IC è l'indicatore di concentrazione della clientela;
- RA è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dall'applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e D1, a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, calcolato considerando anche i ricavi ottenuti dal servizio distribuzione in media e bassa tensione prestato ad altre imprese distributrici;
- cs, a partire dall'anno 2009, è pari al prodotto tra l'importo di cui alla Tabella 2 del TIC e il numero di cambi di fornitore gestiti nell'anno dall'impresa distributrice eccedenti il primo per ciascun punto di prelievo ed esclusi, in ogni caso, i cambi di fornitore relativi al rientro di clienti finali nel servizio di maggior tutela o nel servizio di salvaguardia;
- up sono i minori ricavi, calcolati applicando la componente TRAS ed i parametri della tariffa TV1 a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione erogati dall'impresa distributrice per usi propri di trasmissione e di distribuzione. Sono valorizzati in tale componente anche gli eventuali minori ricavi per i distributori che presentino punti di interconnessione con l'RTN ove l'energia ceduta a Terna è superiore all'energia prelevata;
- w è un coefficiente che esprime l'incidenza dei costi operativi diretti di distribuzione in media e bassa tensione sui costi totali di distribuzione in media e bassa tensione riconosciuti, e assume valore pari a 0,3.

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 (TIC)

2.1 L'articolo 25 del TIC è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

Volture, subentri e cambi di fornitore

- 25.1 Per le richieste di voltura e subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione, ad eccezione di quanto stabilito per i cambi di fornitore dal successivo comma 25.2, si applica il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2.
- 25.2 Nessun contributo è dovuto per i cambi di fornitore.”

Articolo 3

Incentivo all'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione

- 3.1 Entro il 31 marzo 2009, con separato provvedimento, l'Autorità definisce un meccanismo integrativo alle disposizioni del TIT per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto sull'RTN, in coerenza con i criteri definiti dal presente articolo.
- 3.2 Il meccanismo di cui al comma 3.1, a carattere facoltativo, prevede il riconoscimento della maggior remunerazione di cui al comma 19.11 del TIT, a partire dall'1 gennaio 2010, anche sul capitale investito relativo ad immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008, nei limiti di quanto previsto dai successivi commi.
- 3.3 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3.1, ai fini dell'accesso al meccanismo di cui al medesimo comma 3.1, Terna predispone e sottopone all'Autorità una proposta dove il capitale investito relativo ad immobilizzazioni in corso per il quale viene richiesta l'applicazione della maggior remunerazione è ripartito per singolo intervento di sviluppo della capacità di trasporto, fornendo in relazione a ciascuno:
- a) descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle finalità e della localizzazione del intervento;
 - b) tipologia di investimento, tra quelle previste dal comma 19.6 del TIT, di presunta appartenenza dell'intervento;
 - c) stato del processo autorizzativo;
 - d) data di inizio dei lavori, principali scadenze di avanzamento lavori e data presunta di fine ed entrata in esercizio;
 - e) ripartizione per tipologia di cespiti, con il medesimo livello di dettaglio richiesto ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali, del valore delle immobilizzazioni in corso oggetto della proposta;
- 3.4 In relazione alla proposta eventualmente avanzata da Terna ai sensi del comma 3.3, l'Autorità, entro i successivi 60 giorni, ne valuta l'ammissibilità sulla base della rilevanza strategica dell'intervento, della completezza e adeguatezza delle informazioni fornite e della ragionevolezza delle tempistiche di entrata in servizio previste.
- 3.5 Per ciascun intervento ammesso alla maggior remunerazione anticipata ai sensi dei precedenti commi del presente articolo l'Autorità, con proprio provvedimento, fissa il termine di entrata in esercizio dell'intervento e le modalità di accertamento del rispetto del medesimo.

- 3.6 Il meccanismo per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto sull'RTN, di cui al comma 3.1, è definito nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il mancato rispetto del termine fissato ai sensi del precedente comma 3.5, con riferimento a ciascun singolo intervento, comporta la restituzione integrale della maggior remunerazione riconosciuta sul valore delle immobilizzazioni in corso ad esso riconosciuta;
 - b) fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera, qualora l'entrata in esercizio effettiva di un intervento ammesso alla maggior remunerazione ai sensi del presente articolo ecceda di oltre un anno il termine fissato ai sensi del comma 3.5, la durata della maggiorazione del tasso di remunerazione disciplinata dal comma 19.6 è ridotta proporzionalmente;
 - c) qualora l'entrata in esercizio effettiva di un intervento ammesso alla maggior remunerazione ai sensi del presente articolo venga anticipata di oltre un anno rispetto al termine fissato ai sensi del comma 3.5, la durata della maggiorazione del tasso di remunerazione disciplinata dal comma 19.6 è aumentata proporzionalmente.

Articolo 4

Meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione

- 4.1 Per il periodo 2009-2011 è istituito il meccanismo di garanzia dei ricavi di trasmissione definito nei successivi commi del presente articolo, relativo al servizio di trasmissione di cui al comma 2.1, lettera a), del TIT.
- 4.2 In ciascun anno del periodo 2009-2011 qualora, rispetto ai volumi di energia elettrica presi a riferimento per la determinazione delle tariffe di trasmissione di cui al comma 13.1, lettera a) e 16.1 del TIT nell'anno medesimo, a consuntivo si registrino variazioni eccedenti, in più o in meno, la franchigia dello 0,5%, il maggiore o minore ricavo tariffario derivante dal superamento di detta franchigia è posto in capo al conto UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT.
- 4.3 L'accesso al meccanismo di garanzia di cui al presente articolo è facoltativo e non può essere limitato temporalmente rispetto al periodo di cui al comma 4.1.
- 4.4 Terna, ai fini di accedere al meccanismo di garanzia, presenta specifica istanza all'Autorità entro il termine inderogabile del 31 marzo 2009.

Articolo 5

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

- 5.1 Le Tabelle 1, 2, 3, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24, dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'allegato Tablelle TIT 2009, del presente provvedimento.
- 5.2 Per l'anno 2009, la componente tariffaria di cui al comma 16.1 del TIT è fissata pari a 0,0270 centesimi di euro/kWh.

- 5.3 Per l'anno 2009, la componente di cui al comma 17.1, lettera b) è pari a 0,0120 centesimi di euro/kWh.

Articolo 6

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

- 6.1 Le Tabelle 9, 10, 11 e 12 dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato Tabelle TIT 2009.

Articolo 7

Aggiornamento per l'anno 2009 delle condizioni economiche del servizio di connessione

- 7.1 Le tabelle da 1 a 8 del TIC sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato Tabelle TIC 2009.

Articolo 8

Restituzione del corrispettivo a copertura dei costi operativi per l'accesso ai dati di base di cui alla deliberazione n. 157/07

- 8.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quanto previsto dal comma 7.7 della deliberazione n. 157/07.
- 8.2 In relazione all'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori ai sensi della deliberazione n. 157/07, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine dell'1 ottobre 2008 previsto dal comma 7.7 della medesima deliberazione, il distributore è tenuto a restituire, proporzionalmente, le maggiorazioni riconosciute in tariffa ai sensi del comma 7.5 della citata deliberazione n. 157/07.
- 8.3 L'importo oggetto di restituzione di cui al precedente comma 8.2, è determinato secondo la presente formula:

$$RM = M * Dom * Rit$$

dove:

- RM è l'importo totale da restituire ai sensi del presente articolo;
 - M è la maggiorazione unitaria, per cliente domestico per anno, riconosciuta ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 157/07, pari a 0,77 centesimi di euro;
 - Dom è il numero di clienti domestici serviti dall'impresa distributrice al 31 dicembre 2008;
 - Rit è il rapporto tra il numero di giorni di ritardo dell'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori, rispetto al termine dell'1 ottobre 2008 e il numero di giorni compresi tra l'1 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009, pari ai 456;
- 8.4 L'impresa distributrice effettua il rimborso dell'importo di cui al comma 8.3 su base bimestrale, con la medesima cadenza prevista dal comma 50.1 del TIT, a partire dal primo bimestre 2009, nei limiti del gettito relativo alla maggiorazione M di cui al medesimo comma 8.3, fatturata in ciascun bimestre di competenza dell'anno 2009.

- 8.5 Nel caso in cui, all'1 gennaio 2009, l'impresa distributrice risulti ancora inottemperante rispetto all'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori, fino ad avvenuta attivazione dei medesimi sistemi, con la medesima cadenza di cui al precedente comma 8.4, versa l'intero gettito relativo alla maggiorazione M di cui al comma 8.3 fatturato in ciascun bimestre, salvo conguaglio una volta determinato l'importo RM.
- 8.6 Le restituzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, sono destinate al Conto di cui all'articolo 62 del TIT.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Gli articoli 3 e 4 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.
- 9.2 I rimanenti articoli del presente provvedimento entrano in vigore dall'1 gennaio 2009.
- 9.3 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
- 9.4 L'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis